



PROVINCIA DI VERONA

Settore Ambiente

Servizio Gestione Rifiuti

Unità Operativa Rifiuti Speciali

Oggetto Autorizzazione, con validità fino al 20 ottobre 2019, rilasciata alla ditta Righetti Costruisce S.r.l., per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi, sito in località Balconi nel Comune di Pescantina (VR).

Determinazione n. **4150/14** del **29 OTT. 2014**

Decisione Il Dirigente¹ del Settore Ambiente della Provincia di Verona autorizza la ditta Righetti Costruisce S.r.l., avente sede legale in via Sacco, 4/A a Pescantina (VR):

1. all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in località Balconi a Pescantina (VR), nel rispetto di quanto riportato alla voce "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento;
2. alle emissioni in atmosfera, relativamente alle polveri provenienti dall'attività, svolta in impianto, di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei materiali/rifiuti, ai sensi dell'art. n. 269 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
3. allo scarico sul suolo in sub-irrigazione delle acque di dilavamento trattate² e provenienti dalle pavimentazioni impermeabilizzate dell'impianto, ai sensi dell'articolo 124, parte terza del D.Lgs. n. 152/06.

La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dell'art. 26 della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000, ha validità fino al 20 ottobre 2019.

Fatto Con determinazione del dirigente del settore ambiente della Provincia di Verona n. 4943/10 del 24/09/2010 veniva approvato il progetto presentato dalla ditta Righetti Prosperino S.r.l. relativo alla realizzazione di un impianto per il deposito, la lavorazione ed il recupero di rifiuti inerti non pericolosi tramite frantumazione e vagliatura, da ubicarsi in località Balconi, nel Comune di Pescantina (VR).

¹ L'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2014, obiettivo 1, attività 1.03, funzioni del servizio gestione rifiuti.

² Costituite dalle acque in sovrappiù a quelle necessarie per alimentare il sistema di abbattimento delle polveri.

Con nota pervenuta³ in data 29 agosto 2013, la ditta comunicava l'avvio in esercizio provvisorio dell'impianto ed allegava la seguente documentazione:

- dichiarazione del Direttore Lavori incaricato, attestante la fine lavori e che l'impianto è stato realizzato conformemente al progetto approvato;
- indicazione della data di avvio dell'impianto (previsto per il 02/09/13);
- indicazione del responsabile tecnico, controfirmata per accettazione (con allegato curriculum vitae);
- certificato di collaudo (v. art. 25 l.r. 3/00) delle opere relative agli impianti di stoccaggio annesse ad attività di recupero o smaltimento;
- polizza fidejussoria assicurativa.

Con determinazione n. 5463/13 del 13 dicembre 2013 la Provincia volturava⁴ a favore della ditta "Righetti Costruisce S.r.l." l'autorizzazione rilasciata alla ditta Righetti Prosperino S.r.l. con la determinazione provinciale n. 4943/10 del 24/09/2010, con l'avvertenza di ripresentare, adeguate alla DGRV n. 346, le garanzie finanziarie.

Con nota pervenuta⁵ in data 20 dicembre 2013 la ditta faceva richiesta di modificare alcuni punti della determinazione provinciale di approvazione progetto n. 4943/10 del 24/09/2010.

Con nota del 27/01/2013 (prot. n. 7963) la Provincia di Verona comunicava l'avvio del procedimento per la modifica del provvedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 4943/10 del 24 settembre 2010.

Con determinazione n. 424/14 del 04 febbraio 2014 la Provincia modificava il provvedimento di approvazione progetto rilasciato con la determinazione provinciale n. 4943/10 del 24 settembre 2010, disponendo, come da richiesta della ditta, lo stralcio dall'elenco dei rifiuti autorizzati ad essere trattati in impianto quello contraddistinto dal codice CER 010409 (scarti di sabbia e argilla) e fissando in una tonnellata il quantitativo massimo stoccabile del rifiuto contraddistinto dal codice CER 101310.

In data 28 febbraio 2014 la ditta presentava⁶ domanda di autorizzazione all'esercizio dell'impianto allegando alla stessa il certificato di collaudo funzionale, la relazione di collaudo acustico, copia della polizza RC Inquinamento, copia della fidejussione già prestata, appendice di reintestazione della fidejussione a favore della ditta Righetti Costruisce S.r.l..

Con nota del 18 marzo 2014⁷, la Provincia comunicava l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, sospendendo contestualmente i termini del procedimento stesso sino all'acquisizione di integrazioni documentali.

Con nota del 06 giugno 2014 (prot. n. 58453), la Provincia diffidava la ditta ad ottemperare alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di garanzie finanziarie così come richiesto specificatamente nella nota provinciale del 18/03/2014 (prot. n. 29155).

Con note acquisite rispettivamente in data 04/07/2014 (prot. prov. n. 68283), 08/07/2014 (prot. prov. n. 69046) e 17/07/2014 (prot. prov. n. 71999), la ditta faceva pervenire la documentazione richiesta con l'atto di diffida del 06 giugno 2014 e comunicava altresì la volontà a rinunciare ad alcuni codici CER autorizzati con la determinazione provinciale n. 4943/10 del 24/09/2010.

³ Acquisita al prot. prov. n. 83592 del 30/08/2013.

⁴ Su richiesta presentata, dall'amministratore unico della ditta Righetti Costruisce S.r.l., con nota pervenuta in data 13/09/13 e acquisita al prot. prov. n. 88590 del 16/09/13.

⁵ Acquisita al prot. prov. n. 124943 del ~~23/01/2013~~ 23/01/2013.

⁶ Con nota acquisita al prot. prov. n. 22859 del ~~03/03/2014~~ 03/03/2014.

⁷ Prot. n. 29155.

Con nota del 11 luglio 2014 (prot. n. 70541) la Provincia richiedeva al Comune di Pescantina (VR) l'effettuazione di un sopralluogo presso l'impianto in oggetto al fine di verificare ed attestare la presenza o meno di una piantumazione arborea lungo il perimetro dell'impianto.

Con note acquisite rispettivamente in data 24/07/2014 (prot. prov. n. 74754) e 08/07/2014 (prot. prov. n. 84717), il Comune di Pescantina (VR) faceva pervenire gli esiti del/i sopralluogo/hi eseguito/i presso l'impianto.

Con nota del 08 ottobre 2014 (prot. n. 98471), la Provincia diffidava la ditta alla corretta gestione dell'impianto in conformità agli obblighi prescritti.

In data 08 ottobre 2014, la ditta faceva pervenire⁸ il piano dei controlli, in ottemperanza ad una prescrizione contenuta nella determinazione provinciale n. 4943/10 del 24/09/2010, così come richiamata nella diffida del 08/10/2014.

Motivazione L'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii..

La decisione si fonda sull'istruttoria svolta dall'ufficio competente che ha verificato il rispetto da parte della ditta dell'iter previsto dalla normativa per la realizzazione dell'impianto e l'esercizio provvisorio dello stesso. Dalla documentazione agli atti non sono ravvisabili impedimenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

L'autorizzazione viene rilasciata nonostante sia attualmente in corso un procedimento di diffida a causa della realizzazione di opere in difformità⁹ al progetto approvato. In particolare la recinzione provvisoria posta in essere dalla ditta è infatti in grado di svolgere la sua funzione di separazione e, pur se realizzata con modalità difformi, nella sua forma attuale non costituisce pregiudizio alla corretta gestione dei rifiuti. Permane in ogni caso l'obbligo per la ditta di rimuoverle e/o sostituirle¹⁰, ripristinando in impianto una situazione conforme allo stato approvato, entro i termini temporali previsti dall'atto di diffida del 08/10/2014.

Obblighi da rispettare La ditta Righetti Costruisce S.r.l. è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. l'esercizio dell'impianto deve essere svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e in particolare dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.sm.ii., dalla Legge Regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dal DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.;
2. le attività di gestione dell'impianto devono svolgersi in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
l'impianto deve essere gestito in modo da garantire una corretta gestione dei rifiuti, evitando la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
3. la gestione dell'impianto, dei rifiuti e dei materiali deve avvenire con le modalità e nelle aree previste rispettivamente nella relazione tecnica e nelle planimetrie progettuali (in particolare la TAV n. 03 di cui al protocollo provinciale n. 100409).

⁸ Con nota acquisita al prot. prov. n. 98066 del 08/10/14.

⁹ Così come riscontrato dal Comune durante il sopralluogo effettuato presso l'impianto.

¹⁰ La recinzione mobile deve essere sostituita da quella fissa prevista a progetto.

del 13/10/2008);

4. possono essere conferiti in impianto esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella dell'allegato A posto in fondo al presente provvedimento, rispettando la quantità massima e complessiva stoccabile pari a 5000 ton.;

i rifiuti in entrata devono avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. e sugli stessi devono essere eseguite, ove previsto, le analisi di caratterizzazione e il test di cessione ai sensi dell'art. 8 e 9 del D.M. 05/02/98.

I rifiuti in entrata all'impianto codificati non pericolosi dal produttore, per i quali il catalogo europeo dei rifiuti prevede omologhi pericolosi ovvero le cosiddette "voci a specchio", dovranno essere accompagnati da certificazione analitica¹¹.

Tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso l'analisi per la loro caratterizzazione chimico-fisica dovrà avvenire in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti al CER individuato o si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto) anche i rifiuti non aventi codici a specchio devono comunque essere sottoposti ad analisi. I relativi certificati dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.

Qualora in fase di scarico dei rifiuti si rilevassero delle non conformità rispetto a quanto specificato, si dovranno interrompere le operazioni e provvedere a ricaricare sul mezzo quanto già scaricato.

Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità; gli stessi devono essere stoccati sotto sistemi di copertura impermeabile, adottando idonei accorgimenti tecnici per evitare dispersioni al di fuori di tali coperture, in attesa di sollecito invio a recupero/smaltimento secondo la normativa vigente;

5. il recupero effettuato deve garantire l'ottenimento di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa¹² tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate¹³ per le quali dovrà essere certificata, mediante analisi, l'idoneità all'utilizzo¹⁴.

¹¹ In analogia con quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 05/02/98, il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802; le analisi sui campioni ottenuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale; il titolare dell'impianto di recupero deve inoltre verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. per la specifica attività svolta.

¹² E in particolare alle norme UNI.

¹³ Devono essere garantiti gli standard esistenti applicabili ai prodotti.

¹⁴ Il materiale in questione deve presentare:

- qualità specifiche, ossia criteri tecnici tali da assicurare la funzionalità e la sicurezza del materiale;
- parametri chimici/fisici/biologici tali da assicurare che il materiale possa sostituire materie prime e avere le caratteristiche per il processo/utilizzo a cui è destinato;

Affinché un rifiuto possa essere qualificato come materia prima secondaria ed essere escluso dalla disciplina dei rifiuti (e utilizzati in luogo delle materie prime corrispondenti), deve rispettare tutte le condizioni¹⁵ generali stabilite dall'art. 184 ter c.1 del D.Lgs. 152/06.

In particolare, ai sensi del comma 3 del citato articolo, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie prime secondarie devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche¹⁶ fissate con il D.M. 05/02/98, nelle more dell'emanazione del D.M. attuativo così come previsto dal suddetto comma.

Pertanto al fine di soddisfare i requisiti previsti dal contesto normativo vigente, i prodotti recuperati in uscita dall'impianto devono essere sottoposti al test di cessione, previsto dal D.M. 186 del 05/04/2006 – allegato 3 per il recupero di rifiuti non pericolosi, nonché alle analisi previste per lo specifico settore di riutilizzo, a seconda della destinazione d'uso;

I materiali prodotti dal recupero e destinati ad essere utilizzati nel settore delle costruzioni, devono rispettare le modalità operative previste dalla DGRV n. 1060 del 24 giugno 2014;

6. i prodotti ottenuti dalla lavorazione dei rifiuti devono essere depositati nelle apposite aree in attesa che sia verificata la rispondenza ai requisiti prestazionali e ambientali. Nel caso le verifiche condotte sul lotto portino a una non conformità dei parametri prestazionali il materiale potrà essere rilavorato. Nel caso invece di non conformità alle caratteristiche ambientali i materiali restano rifiuti e pertanto dovranno essere gestiti come tali;
7. devono essere rispettate, per i rifiuti generati da attività di costruzione e demolizione¹⁷, le modalità operative contenute nell'allegato A della DGRV n. 1773 del 28 Agosto 2012;
i prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione devono rispettare le caratteristiche disposte dall'allegato C della Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE;
8. l'impiego del materiale da destinare alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali è subordinato alla valutazione di compatibilità ambientale, attraverso l'esecuzione del test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., da effettuare sia sui rifiuti in entrata che sui prodotti finiti in uscita, e congiuntamente sulle singole frazioni ottenute dall'impianto, qualora il materiale risulti da miscelazione di queste ultime¹⁸;

- limiti di concentrazione di contaminanti non rischiosi per l'ambiente o la salute umana tali per permettere il suo utilizzo nel processo cui è destinato.

¹⁵ a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

¹⁶ Ad es. le MPS per l'edilizia prodotte dal recupero dei rifiuti, di cui al punto 7.1 del D.M. 98, devono avere caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

¹⁷ Distinti in: a) rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione, cui sono attribuiti i CER del capitolo 17 del Catalogo Europeo dei Rifiuti; b) rifiuti diversi, cui sono attribuiti CER diversi dai 17, che possono essere prodotti nelle normali attività di costruzione e demolizione (esempio, rifiuti da imballaggi).

¹⁸ Si veda anche la determinazione provinciale n. 2794/06 del 17 maggio 2006.

9. non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto; l'accorpamento, successivo alla cernita, delle varie frazioni dello stesso rifiuto da inviare a recupero non deve comportare una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso CER;
10. i rifiuti in uscita dall'impianto di trattamento devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione;
11. i rifiuti sottoposti a sola messa in riserva dovranno essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (operazioni da R1 a R12), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva;
12. deve essere eseguita periodica manutenzione generale all'impianto;
13. i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di recupero, non possono rimanere stoccati in impianto per un periodo maggiore di tre anni¹⁹;
14. devono essere conferiti presso idonei impianti di smaltimento o discariche autorizzati i residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili;
15. la recinzione perimetrale della superficie interessata dall'impianto in oggetto deve essere fissa e ogni spostamento della stessa deve essere autorizzato;
16. la gestione dei cumuli di rifiuto e del materiale prodotto deve essere condotta in maniera attenta e corretta, in particolare:
 - lo stoccaggio deve essere effettuato nelle aree stabilite nel rispetto dei limiti e dei quantitativi previsti;
 - la zona pavimentata dedicata al deposito dei rifiuti e al trattamento degli stessi deve risultare impermeabilizzata²⁰, mantenuta in buono stato e collegata al sistema di gestione delle acque; tale area deve avere una pendenza tale da convogliare eventuali liquidi negli appositi pozzetti e griglie di raccolta;
 - lo stoccaggio deve avvenire per categorie omogenee;
 - i rifiuti e le MPS prodotte non devono ricadere nelle vie di transito;
 - l'organizzazione degli spazi e la disposizione dei cumuli devono consentire facilità di passaggio ed intervento, ed agevolare le operazioni di movimentazione, la viabilità di servizio e la circolazione dei mezzi;
 - i cumuli devono risultare di limitata pendenza (tale da non creare rischi di instabilità e di sicurezza) e di altezza non superiore all'altezza della barriera arborea;
17. per contenere la diffusione di polveri la ditta deve:
 - rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato V parte I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali, adottando idonee misure per il loro abbattimento;
 - mantenere un apposito sistema fisso di irrorazione per bagnare le superfici²¹ fonte di emissioni polverulente, al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle emissioni prodotte;
 il suddetto impianto fisso di irrorazione deve essere dotato di apposito

¹⁹ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, del decreto legislativo n. 36/2003.

²⁰ E costituita da materiale in cls di spessore minimo di 20 cm. con rete elettrosaldata al suo interno.

²¹ Aree di stoccaggio rifiuti e MPS, di trattamento rifiuti, di carico/scarico, di movimentazione e transito.

- contatore volumetrico, avendo cura di evitare fenomeni di ruscellamento;
 - mantenere le pavimentazioni pulite ed in buono stato, garantendo la fluidità di passaggio; i mezzi non devono causare imbrattamento della viabilità;
 - mantenere le pavimentazioni in buono stato così come le vie di transito che devono essere tenute pulite, integre²², sgombre da qualsiasi tipo e quantità di materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito di passaggio di veicoli;
 - il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri;
 - l'impianto di frantumazione deve essere dotato nelle sue parti critiche (bocca di alimentazione, zona d'uscita, ecc.) di ugelli spruzzatori d'acqua o in alternativa di sistemi di captazione che convogliano le polveri prodotte, prima dello scarico in atmosfera, ad idoneo sistema di abbattimento con filtri;
l'area adibita alla frantumazione deve risultare comunque delimitata e tenuta distinta dalle altre attività;
 - mantenere la barriera arborea perimetrale in buono stato di conservazione;
18. le emissioni sonore devono rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 1.3.91, dal D.P.C.M. 14.11.97 e dalla L. 26.10.95, n. 447 e se più restrittivi, i limiti di zona²³;
19. per quanto concerne la gestione dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento la ditta è tenuta a:
- evitare ogni danneggiamento delle falde acquifere e l'instabilità dei suoli;
 - mantenere tutti i manufatti impiegati per la gestione delle acque di scarico (vasche, pozzetti, griglie, tubazioni ecc.) in perfetto stato di efficienza, pulizia e funzionalità; in particolare le vasche di sedimentazione delle acque meteoriche devono essere soggette ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione; il materiale così prodotto deve essere smaltito compatibilmente con la corretta gestione dei rifiuti;
 - rispettare per lo scarico delle acque i limiti stabiliti dalla tab. 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., altresì garantire l'assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato 5;
 - sottoporre lo scarico delle acque a controllo analitico semestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando in particolare i seguenti parametri: pH, materiali grossolani, S.S.T., COD, idrocarburi totali, Fe e Zn;
 - ogni variazione delle caratteristiche degli scarichi (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di depurazione devono essere comunicati tempestivamente al settore ambiente della Provincia ed all'A.R.P.A.V.;
 - non scaricare in caso di anomalie o di totale interruzione del

²² Avendo cura di impedire o limitare la formazione di eventuali avvallamenti, cedimenti, infossamenti o buche.

²³ Assicurare il rispetto dei limiti di rumore imposti dal piano di zonizzazione acustica comunale in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato l'impianto.

- funzionamento dell'impianto di depurazione;
 - adeguare il sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte a quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque (approvato con DCRV n. 107 del 5/11/2009, pubblicato sul BUR Veneto n. 100 del 8/12/2009 e modificato/integrato dalla D.G.R.V. n. 842 del 15 Maggio 2012 e dalla D.G.R.V. n. 1770 del 28/08/2012), entro il 31 Dicembre 2015;
 - in base a tali disposizioni si ritiene necessario che la ditta provveda ad impermeabilizzare²⁴, con annesso sistema di raccolta/trattamento delle acque, tutte le aree dell'impianto destinate oltre che al deposito dei rifiuti (e al trattamento di macinazione/frantumazione degli stessi) anche a quello delle MPS;
 - resta fatta salva la necessità di acquisire da parte della ditta ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie in materia urbanistica, idraulica, ecc.;
20. deve essere inviata, entro 40 giorni dal ricevimento della presente, la polizza fidejussoria²⁵ (in minimo tre esemplari²⁶ originali, firmata da fidejussore e contraente su tutte le pagine), riportante gli estremi dell'autorizzazione appena emessa e l'aggiornamento delle date²⁷, con in allegato la copia originale o conforme dell'atto di conferimento (procura²⁸, ...) attestante i poteri di firma del rappresentante (agente firmatario) del fidejussore, unitamente alle copie dei documenti d'identità del rappresentante del fidejussore stesso e del contraente (l'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario); in alternativa alla procura potrà essere inviata la dichiarazione del legale rappresentante²⁹ (firmata ed accompagnata da copia del documento di identità) della Compagnia assicurativa o bancaria attestante i poteri delegati all'agente firmatario, con riguardo alla data e al valore, oppure copia di recente visura camerale della Compagnia assicurativa o bancaria nella parte riferita ai dati dell'agente firmatario della fidejussione.
21. deve essere inviato, alla Provincia e ad Arpav, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il piano di sicurezza, redatto ai sensi della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 (e comprendente tutto quanto richiesto e specificato nell'allegato C), firmato da tecnici abilitati e controfirmato dal proponente (si veda l'allegato E alla DGRV di cui sopra);
- osservare in relazione al piano di sicurezza quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 ed eseguire l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione e successivamente con frequenza almeno biennale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di sicurezza, specificandolo

²⁴ Si fa presente che, anche per i rifiuti inerti non è da escludersi il dilavamento non occasionale di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente, a maggior ragione dopo l'integrazione dell'art. 39 del PTA operato dalla DGRV n. 842/12, allegato D.

²⁵ Redatta secondo lo schema di polizza previsto dalla DGRV n. 346/13.

²⁶ Spettanti al beneficiario, al contraente e al fidejussore.

²⁷ Di decorrenza, scadenza e validità polizza.

²⁸ Di recente stesura, cioè contestuale alla sottoscrizione della fidejussione; in alternativa potrà essere inviata, se esistente, una vecchia procura, ma autenticata da un notaio recentemente.

²⁹ Sarà necessario dimostrare tale qualifica (non con un autocertificazione).

in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione; vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale; il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al Settore Ambiente della Provincia e al Dipartimento ARPAV per la sua approvazione); così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

22. in caso di cessazione dell'attività dovrà essere ripristinata l'originaria destinazione d'uso dell'area, rimuovendo le strutture realizzate ed assicurando lo smaltimento di tutti i rifiuti. Al momento della chiusura e dismissione dell'impianto prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area utilizzata, dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali³⁰, comunicando le risultanze³¹ delle indagini a Provincia, Comune, Ulss ed Arpav;
23. ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito alla gestione dell'impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia.

Avvertenze La presente determinazione costituisce unicamente autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

La richiesta³² di rinnovo deve essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione fissata al 20 ottobre 2019.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative la Provincia, secondo la gravità dell'infrazione, procederà:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente".

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Righetti Costruisce S.r.l. e trasmesso alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Comune di Pescantina (VR), al Dipartimento provinciale dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione

³⁰Suolo, sottosuolo e acque di falda.

³¹Allegare il Piano di Caratterizzazione (rif. D.Lgs. 152/2006 art. 242) alla comunicazione di cessazione dell'attività.

³² Che deve comprendere in allegato un piano di controllo dei presidi ambientali di mitigazione, come previsto da prescrizione del Servizio di VIA.


Determinazione n. **4150/14**

Ambiente del Veneto, al Corpo di Polizia Provinciale, all'Azienda ULSS n. 22,
nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo³³ o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica³⁴.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Ing. Carlo Poli



³³ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

³⁴ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Allegato A: rifiuti conferibili in impianto (+ operazioni consentite e capacità/potenzialità max)

Codice C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Operazione
01.04.08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13 - R5
01.04.13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13 - R5
17.01.01	Cemento	R13 - R5
17.01.02	Mattoni	R13 - R5
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R13 - R5
17.01.07	Miscuglio di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	R13 - R5
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	R13 - R5
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi di cui alle voci 17.09.01; 17.09.02; 17.09.03.	R13 - R5

Sono autorizzate le operazioni di recupero contrassegnate dalle sigle R13 e R5:

R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;

R13 - messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

La capacità massima di rifiuti stoccabili (conferiti e prodotti) presso l'impianto è pari a 5000 ton. corrispondenti a circa 3500 m³.

La potenzialità massima annua di trattamento rifiuti dell'impianto è pari a 23400 ton. per un volume complessivo stimato tra 13000 e 15000 m³/anno.

La potenzialità massima giornaliera di trattamento rifiuti dell'impianto è pari a 90 ton. per un volume complessivo stimato di circa 60 m³/g.